

PRIMO PIANO

Ciclone Harry, compagnie in campo

Assicurazioni in campo per le popolazioni colpite dal ciclone Harry, che si è abbattuto nei giorni scorsi sulle coste della Sicilia, soprattutto nella zona di Catania e nel messinese, in Calabria e Sardegna. Mentre il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ricorda che "da qualche mese in Italia l'assicurazione contro le catastrofi è obbligatoria", le principali compagnie sono al lavoro. È il caso di Generali, che ha attivato gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi estremi Generali Qui per voi, mettendo a disposizione degli agenti e dei clienti delle zone colpite dal ciclone il numero verde dedicato alle informazioni e alle denunce dei sinistri. Il canale telefonico si aggiunge a quelli già esistenti e all'attivazione della rete dei periti fiduciari e dei risanatori per la gestione dei danni. Allianz, dal canto suo, ha attivato dal 20 gennaio scorso il protocollo previsto in occasione delle catastrofi naturali, con azioni immediate a supporto di clienti, agenti e consulenti finanziari. Nelle zone colpite, le agenzie di Allianz, i consulenti finanziari di Allianz Bank e il personale del gruppo si sono attivati per offrire ai clienti il supporto necessario a fronteggiare l'emergenza. La compagnia ha messo in campo una task force per trattare in via prioritaria le denunce legate all'evento naturale e ha anche attivato il protocollo specifico per le imprese e gli imprenditori. I clienti di Allianz, UniCredit Allianz Assicurazioni, Allianz Direct e Allianz Bank hanno tutti a disposizione un numero dedicato.

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU

Sinistri stradali, la Cassazione respinge le richieste delle società di pulizia

Con l'ordinanza n. 30524, la Suprema Corte si è espressa per la prima volta sul tema rigettando le domande risarcitorie.

La concessione di servizi non è uno strumento idoneo per intraprendere azioni di questo tipo in sostituzione dell'ente danneggiato. Siamo su un terreno dove le speculazioni sono troppo facili e possono danneggiare la sostenibilità dell'Rc auto

Il tema delle società di pulizia che intervengono sul luogo del sinistro per ripristinare la sede stradale è argomento giuridicamente non semplice e, per le compagnie, strategicamente centrale perché, seppur attinente a richieste (se singolarmente considerate) di valore bagattellare, nel complesso pesa enormemente sulle tasche delle imprese e, di conseguenza, degli assicurati, andando inevitabilmente ad aumentare i costi dei sinistri.

La Cassazione, alla fine dell'anno scorso, con l'ordinanza n. 30524, si è espressa per la prima volta sul tema, rigettando, per mancanza di titolo, le richieste risarcitorie formulate da una società di pulizia che si era presentata quale concessionaria del servizio di ripristino in virtù di contratto sottoscritto con l'ente. L'evolversi della giurisprudenza che negli ultimi anni si era formata sul tema autorizzava dubbi circa la legittimità di siffatte richieste. L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito è stato confermato dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto la concessione di servizi strumento non idoneo per intraprendere azioni risarcitorie in sostituzione dell'ente danneggiato dal sinistro. La decisione, però, tratta solo alcuni dei numerosi temi giuridici sottesi alla materia, quelli che sono stati oggetto di impugnazione, lasciando aperta la strada a nuove possibili, future modalità di intervento da parte degli stakeholder. Circostanza che rischierebbe di creare un ulteriore filone di contenzioso che imporrebbe nuove riflessioni, necessarie a trovare un punto di equilibrio tra la necessità (sociale) di avere strade sicure e l'esigenza (altrettanto sociale) di razionalizzare i costi gravanti sul comparto Rc auto. Ma procediamo con ordine.

MANCAVA UN ORIENTAMENTO UNITARIO

Il ricorso era stato presentato da una società di pulizia che, tramite un contratto di concessione di servizi firmato con l'ente proprietario della strada, si era impegnata a intervenire, su chiamata delle autorità, sul luogo



© Matthias Lemm - Pixabay

del sinistro per ripristinare la sede stradale. Tramite il meccanismo della concessione, utilizzato da molte società attive nel settore, il Comune riceve il servizio in maniera completamente gratuito, mentre la società di pulizia riceve come corrispettivo il diritto "di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio" (che altro non è che la dicitura dell'articolo 30 del vecchio Codice degli appalti), e viene autorizzata, sempre tramite lo stesso contratto, a gestire il sinistro e a rivolgere le domande nei confronti dei responsabili civili e dei loro assicuratori. La società di pulizia, inoltre, si impegna a intervenire, per ottenere l'aggiudicazione, anche quando non viene individuato il presunto responsabile civile del sinistro oppure se lo stesso non è coperto da garanzia Rc auto. A fronte di ciò, la società di pulizia richiede un prezzo fisso e standardizzato, sulla base di scaglioni predeterminati, ponendolo a carico del sistema assicurativo della Rc auto presentandolo come danno.

La giurisprudenza di merito che si stava formando in materia non aveva espresso un orientamento unitario, ma la pronuncia della Suprema Corte ha evidenziato le criticità dell'attuale sistema, dichiarando la mancanza di titolo della società di pulizia (che agisce tramite concessione di servizi) a intraprendere azioni di stampo aquilano, così come rilevato dal giudice di merito.

La ricorrente si doleva del fatto che il giudice di merito riconosceva l'incontestato diritto "di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio" ma, al tempo stesso, negava che la società potesse agire in giudizio per ottenere il compenso, per l'appunto economico, di detto servizio. Secondo la ricorrente, la facoltà di agire in giudizio doveva essere riconosciuta essendo tale prerogativa intrinsecamente connessa al diritto di sfruttare economicamente il servizio previsto nella concessione di servizi. Insomma, secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe errato a ritenere che il diritto di "gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio" è diritto affatto distinto dall'incassare i crediti di spettanza dell'ente proprietario della strada.

SENZA CESSIONE DEL CREDITO LA DOMANDA È RESPINTA

La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo corretta la decisione del giudice di merito e specificando che la società di pulizia "non si confronta" con il disposto dell'art. 81 del Codice di procedura civile, il quale non consente di prospettare in giudizio un diritto altrui come proprio.

Da qui si può ritenere chiarito che la controprestazione tipica della concessione di servizi non possa essere qualificata alla stregua di una cessione del credito e, soprattutto, che quel contratto, con il quale l'ente ha affidato il servizio in maniera completamente gratuita alla società di pulizia, non può essere opposto a terzi.

La Cassazione evidenzia che è del tutto coerente la motivazione adottata dal giudice di merito nel momento in cui "esclude che i responsabili dell'incidente possano astrattamente rivestire il ruolo di soggetto passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (non essendo essi, evidentemente, parti del contratto tra quest'ultimo e il comune)". Questo perché, ex art. 1321 del Codice civile, il contratto può avere effetto solo per i paciscenti.

Pertanto, conclude la Corte, analizzando i primi tre motivi di ricorso, ben ha fatto il giudice di merito a ritenere che in assenza di una cessione del credito la società di pulizia non può agire in via risarcitoria per azionare crediti di spettanza dell'ente. Affrontando il quarto motivo del ricorso, poi, la Corte chiarisce che il pagamento di un debito altrui (del responsabile civile) tramite un *facere* (da parte della società di pulizia) non concretizza né una fattispecie di surrogazione legale né di surrogazione per volontà del creditore, quindi, anche sotto tale aspetto la domanda deve ritenersi infondata. In assenza di cessione di credito, quindi, la domanda è stata rigettata non essendo sufficiente la concessione di servizi per avanzare pretese risarcitorie.

È IL CONDUCENTE A DOVER RIPRISTINARE IL DANNO

Oltre a quelli affrontati, però, vi sarebbero ulteriori temi giuridici che andrebbero indagati e che non sono stati oggetto di ricorso e su cui, quindi, la Suprema Corte non si è pronunciata.

Il primo aspetto attiene al tema sanzionatorio in quanto, secondo l'art. 161 del Codice della strada (cds), è il conducente (non l'ente) che deve provvedere a liberare la carreggiata dall'imbrattamento provocato dalla circolazione del veicolo; l'art. 356 del Regolamento di attuazione del cds, poi, prevede che in caso di sinistro il conducente (e non l'ente) deve provvedere alla "rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano



viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale". Se il conducente non adempie all'obbligo di ripristino, allora si applica la sanzione di cui all'art. 211, quarto comma, cds che prevede che l'ente trasmette al prefetto la nota spese della società di pulizia che è intervenuta per ripristinare la strada, a fronte dell'accertata impossibilità a farlo da parte del conducente, che poi emetterà nei confronti del responsabile l'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Ordinanza a cui il conducente può opporsi secondo le norme tipiche del Codice della strada.

Ciò apre a un altro grande tema, più volte affrontato anche dalla giurisprudenza di merito, a mente del quale, ex art. 12 del Codice delle assicurazioni private, quella sanzione non è assicurabile e, soprattutto, non è attivabile dalla società di pulizia, atteso che l'esercizio di potestà sanzionatoria è indisponibile e la legittimità del recupero nei confronti del trasgressore spetta solo alla Pubblica Amministrazione.

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

Altro tema è che l'eventuale successiva cessione del credito sarebbe comunque strettamente connessa a un contratto di concessione di servizi che, come chiarito dalla Cassazione, non può essere opposto a terzi; e non può essere opposto a chi quel ripristino avrebbe dovuto effettuarlo in proprio e, invece, si è visto imposto l'intervento (non richiesto) della società di pulizia convenzionata con il Comune.

Bisognerebbe poi interrogarsi se effettivamente c'è un credito da cedere, considerato che a seguito della concessione di servizi, l'ente sembrerebbe non aver subito alcun danno dal sinistro stradale. Il Comune che si è trovato la sua strada insozzata dal sinistro non subirebbe alcun danno in quanto nei suoi confronti il concessionario si è impegnato a titolo gratuito a rimuovere i rifiuti e a ripristinare la sede stradale nelle stesse condizioni in cui versava prima del sinistro. Quindi, l'ente non affronta alcun tipo di spesa. Tanto è vero che la Corte dei Conti, nel parere reso a un ente che aveva firmato un contratto di concessione di servizi con una società di pulizia (Parere n. 328 del 2016), ha chiarito che la pubblica amministrazione non deve inserire nulla sul proprio conto economico, non essendoci nessun aumento o diminuzione del suo patrimonio: "l'oggetto della transazione che si realizza col contratto di 'concessione' di cui si parla non è un dunque un valore economico attuale o futuro quantificabile, ma solo la traslazione di un rischio per cui non sussiste nemmeno una valutazione corrispettiva in termine di 'premio' o di altra controprestazione contrattuale. Non sussiste dunque nemmeno la possibilità di rappresentarne l'incidenza di tale contratto sul conto del patrimonio, il quale non è attualmente interessato da nessun aumento o diminuzione del suo valore".



CI SONO DA FARE MOLTE ALTRE RIFLESSIONI

Il tema rischia di restare aperto nonostante siano trascorsi quasi due lustri da quando gli uffici dei giudici di prossimità, prima, e i tribunali, poi, sono stati interessati a più riprese dalle domande risarcitorie che le società di pulizia rivolgono nei confronti dei presunti responsabili civili e, tramite azione diretta ex art. 144 del Cap, delle loro compagnie assicurative. Le richieste seriali delle società di pulizia, che negli ultimi anni ha visto sensibilmente aumentare il numero delle imprese attive, attratte dalle opportunità di business del settore, è, di per sé, estremamente delicato, potendosi prestare a troppo facili speculazioni, tali da potenzialmente impattare negativamente la sostenibilità del mercato assicurativo della Rc auto. Vi è da chiedersi se sia corretto immettere a carico dell'intera collettività obbligatoriamente assicurata il costo di un servizio molto spesso mai richiesto dall'utente, che è già impegnato a contribuire al finanziamento della manutenzione delle strade, la cui spesa è posta a carico della fiscalità generale. La questione è quanto mai seria, e si inserisce in un campo delicato, qual è quello della Rc auto, il cui è obiettivo è quello di garantire alle vittime del sinistro il pieno risarcimento e il cui controaltare, però, è la necessità di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, così come previsto dall'art. 138 del Cap.

L'attuale schema della concessione di servizi, maggiormente utilizzato dalle società di pulizia, insomma, ha sicuramente ricevuto il primo disco rosso dalla Cassazione, ma la decisione affronta solo alcuni dei profili sottesi alla materia e il tema potrebbe portare a diverse evoluzioni, con necessità di sviluppare ulteriori riflessioni che, per il momento, non sembrano finire qui.

**Pasquale Picone
e Maurizio Hazan**
Studio Legale Thmr

Uno sguardo sul

Notizie tratte da *Business Insurance*, *Commercial Risk*, *Global Risk Manager* (London),
WorkCompCentral, *Asia Insurance Review* e *Middle East Insurance Review* (Amman)
a cura della redazione

Il settore cresce nonostante i catastrofali

Quello che si è appena concluso è stato un anno molto costoso in termini di danni, ma l'industria riassicurativa e il più generale mercato dei capitali "hanno comunque saputo soddisfare ampiamente la domanda di coperture", ha detto **Richard Pennay**, ceo di **Aon Securities**, commentando i risultati dell'ultima edizione del rapporto *Climate and Catastrophe Insight*. Il top manager, più nel dettaglio, ha evidenziato che il capitale complessivo del settore riassicurativo ha registrato nei primi nove mesi del 2025 una crescita del 6% a livello globale, attestandosi a quota 760 miliardi di dollari: di questi, ben 124 miliardi sono finiti sul mercato delle insurance-linked securities.

Alla base della buona tenuta del settore c'è anche la crescita di capitale di cui ha potuto beneficiare lo scorso anno l'industria delle polizze. Il rapporto, a tal proposito, mostra che nel 2025 l'impatto delle catastrofi naturali, per quanto ingente, si è comunque mantenuto su livelli più bassi rispetto a quello che si era registrato negli anni precedenti. Il fenomeno ha infatti provocato danni complessivi per circa 260 miliardi di dollari in tutto il mondo, il 23% in meno rispetto alla media annuale che si è registrata dall'inizio del secolo, nonché il punto più basso dal 2015. Le perdite assicurate sono invece ammontate a 127 miliardi di dollari a livello globale, in calo rispetto ai 155 miliardi dell'anno precedente.

Una piattaforma per le Mga

Il gruppo **Ardonagh**, attraverso la controllata **Ardonagh Europe**, ha lanciato **Orvia Underwriting**, una nuova piattaforma paneuropea che, stando a quanto comunicato dalla società, rileverà e metterà progressivamente insieme tutte le attività delle sue Mga nel continente. La società avrà sede a Dublino, in Irlanda, e sarà guidata da **Conor Gerarghty**, in passato chief commercial officer di **Ardonagh Europe**, che ha assunto la nuova carica di ceo. La prima realtà che entrerà a far parte della nuova piattaforma è **Cooper Gay**, broker e Mga con sede in Germania che vanta attività anche in Francia e Belgio, così come nella zona di Londra. Nelle intenzioni del gruppo, tutte le altre Mga dovrebbero unirsi a **Orvia Underwriting** nel corso del 2026. Si stima che, al termine del processo di integrazione, la piattaforma gestirà premi lordi complessivi per più di 250 milioni di euro.

"Orvia mette insieme il meglio delle nostre competenze nella distribuzione, nella sottoscrizione e nelle solide partnership con compagnie assicurative", ha commentato **Conor Brennan**, ceo di **Ardonagh Europe**. "Grazie a una dinamica di mercato che sostiene il modello delle Mga – ha proseguito – abbiamo un'opportunità unica per plasmare un futuro più luminoso e connesso per l'attività di underwriting in Europa". Il gruppo ha inoltre annunciato di essere in procinto di chiudere nuovi accordi con compagnie assicurative per disporre di una maggiore capacità a lungo termine e sostenere in questo modo la crescita e lo sviluppo di coperture in tutta Europa.

Gift City, arriva Saudi Re

Il riassicuratore saudita **Saudi Re** ha annunciato l'apertura di una filiale presso il **Gujarat International Finance Tec-City**, più conosciuto con la sigla **Gift City**, il nuovo distretto finanziario e tecnologico dell'India. L'iniziativa è stata adottata alla luce delle recenti modifiche alla disciplina di settore che sono state varate nel paese per favorire l'attività di operatori stranieri che abbiano una sede in India.

"Questo paese – ha commentato il ceo **Ahmed Al-Jabr** – è di importanza strategica per **Saudi Re**. Siamo attivi in India da più di dieci anni, e questo ormai è diventato il mercato principale della nostra società dopo quello domestico". L'apertura della filiale, ha concluso il top manager, "rientra in una più ampia strategia di crescita" che mira a creare valore attraverso "il lancio di prodotti di qualità, la diversificazione della capacità riassicurativa e lo sviluppo di forme di collaborazione fra i due mercati".




© Laurentiu - Pixabay

Anche Scor assicura l'AI

Il gruppo **Scor** sarà l'assicuratore principale del consorzio che è stato lanciato recentemente da **Advanced Technology Assurance** per offrire coperture a chi si occupa dello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e della realizzazione di data center. Il consorzio vede attualmente la partecipazione di oltre dieci operatori del settore. La soluzione ha valore massimo di 750 milioni di euro e, stando a quanto comunicato dai promotori, è la prima soluzione di questo genere a integrare più coperture assicurative in un'unica polizza multirischio: un simile approccio potrebbe consentire di prevenire la frammentazione delle garanzie che si verifica spesso quando si fa ricorso a più polizze per gestire il rischio di progetti particolarmente complessi.

"Siamo lieti di far parte di questa struttura innovativa, che adotta un approccio olistico alla copertura del mercato delle infrastrutture di intelligenza artificiale", ha detto **Emma Bartolo**, global Eil segment leader di Scor.



Ecco le priorità dello Iais

Cambiamenti climatici e rischio informatico sono in cima alla lista di priorità dello **Iais** per i prossimi anni. La federazione internazionale delle autorità di supervisione assicurativa l'ha messo nero su bianco nella roadmap che guiderà le sue attività nel biennio 2026-27. Nel dettaglio, la federazione si propone di incrementare gli sforzi sul rischio climatico e sul gap di protezione in materia di catastrofi naturali, fornendo ai supervisori nazionali indicazioni ancora più puntuali su parametri climatici, analisi di scenario e strategie per garantire la protezione della popolazione. Per quanto riguarda invece il cyber risk, si punta soprattutto sullo sviluppo di una piattaforma per la condivisione delle competenze in materia e sull'aggiornamento continuo dei progressi fatti dall'innovazione tecnologica nel mercato assicurativo, fra cui intelligenza artificiale, tecnologie di vigilanza e resilienza operativa. La federazione ha inoltre annunciato che inizierà a breve una serie di valutazione per dare concreta attuazione al *Common framework for the supervision of internationally active insurance groups* (ComFrame), compreso l'*Insurance capital standard* (Ics), e garantire così l'applicazione coerente di standard globali in tutti i paesi del mondo.

"La roadmap dello Iais per il 2026-27 dimostra il nostro costante sostegno ai supervisori assicurativi nell'affrontare un panorama globale di rischio sempre più complesso e in evoluzione", ha commentato **Toshiyuki Miyoshi**, recentemente nominato presidente del comitato esecutivo dello Iais.

Oman, auto coperte sui cat nat

L'autorità di vigilanza e supervisione finanziaria dell'Oman ha approvato una serie di modifiche regolamentari allo *Unified Motor Insurance Policy Model*, introducendo una serie di misure che si propongono di ampliare la copertura offerta dalle polizze auto e di migliorare in questo modo la qualità del servizio reso alla clientela. Tra le novità trova spazio anche una garanzia automatica per danni materiali che possano essere provocati al veicolo da disastri naturali o da eventi climatici estremi. L'autorità ha specificato in una nota che la misura si applica a tutte le polizze auto, comprese quindi anche quelle di responsabilità civile.

La misura si propone di dare una risposta concreta al nuovo scenario del rischio climatico, sottolineando allo stesso tempo il ruolo che le assicurazioni possono ricoprire nella prevenzione, nella gestione e nella copertura di una simile minaccia.



a partner of



INSURANCE DAILY

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it

Supplemento al 23 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577